

N. [REDACTED] 2022 R.G.N.R.

N. [REDACTED] 2024 R.G.Trib.

N. [REDACTED] 2025 Reg. Sent.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Di Roma**

In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa [REDACTED] alla pubblica udienza del **23 Ottobre 2025** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di :

[REDACTED], nata a Roma il [REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Andrea PERILLO del Foro di Roma (*come da verbale di identificazione del 8.7.2022*).

- Libera presente -

IMPUTATA

Del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 479 c.p. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Medico generale, attestava il falso in quattro certificati relativi a [REDACTED] [REDACTED] in particolare rilasciava nei confronti di ciascuna delle predette, certificazioni di esenzione dalla vaccinazione Sars-Cov-2, pur non avendo aderito alla campagna di

vaccinazione e non rivestendo quindi la qualifica di medico vaccinatore (richiesta per il rilascio di certificati di esenzione) e attestando la validità delle certificazioni rilasciate.

In Roma il 31.12.2021 ed il 31.1.2022

Conclusioni delle parti

P.m.: assoluzione dell'imputata dal reato a lei ascritto con la formula ritenuta di giustizia.

Difesa: si associa alle conclusioni del P.M.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio regolarmente emesso dal G.u.p. in Sede, l'odierna imputata è stata tratta a giudizio innanzi all'intestato Tribunale per rispondere del reato a lei ascritti, come in epigrafe.

Nella regolarità delle notifiche destinate all'imputato - dedotta la conoscenza del processo dalla nomina fiduciaria e dalla elezione di domicilio effettuata - è stato disposto procedersi in sua assenza e sono state poi espletate le formalità di apertura del dibattimento.

A seguito poi di un rinvio per difetto di competenza del giudice onorario provvisoriamente assegnato al ruolo, in data odierna, espletata l'intera istruttoria dibattimentale, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni ed il Tribunale in composizione monocratica ha pronunciato sentenza come da dispositivo allegato agli atti.

L'imputata non può essere ritenuta penalmente responsabile del delitto a lei ascritto mancando la prova del necessario coefficiente di partecipazione soggettiva.

L'attività istruttoria espletata ha invero consentito di accertare che negli anni 2021 e 2022, nelle date in contestazione, l'imputata rilasciò ai propri pazienti [REDACTED], in qualità di loro medico di medicina generale, un certificato di esenzione permanente dalla vaccinazione sperimentale Sars-Cov-2 per rapporto rischio/beneficio sfavorevole, in specie per alto rischio cardiovascolare e tromboembolico, auto/dis-immunitario, metabolico e oncologico.

Nessuna contestazione né elemento probatorio del presente processo consente di revocare in dubbio la fondatezza sul piano medico delle certificazioni rilasciate dalla prevenuta le quali anzi appaiono coerenti con le molteplici patologie delle quali ciascuna paziente era affetta, debitamente elencate in calce ai certificati stessi e note all'imputata cui le pazienti erano affidate in qualità di medico di base.

Tanto premesso tuttavia si contesta all'odierna imputata il rilascio di detti certificati in

assenza di una sua specifica adesione alla campagna di vaccinazione e dunque in assenza della qualifica di medico vaccinatore richiesta per le attestazioni di esenzione.

Ebbene, le circostanze sopra elencate unitamente alla documentazione prodotta dalla difesa - la quale attesta l'avvicinarsi di molteplici normative in quegli anni, alcune delle quali consentivano l'emissione delle certificazioni da parte del medico curante di medicina generale, nonché infine i comunicati stampa emessi da alcuni Ordini dei Medici (in specie Genova) che affermavano del pari detta competenza proprio nel tentativo di fare chiarezza su questo aspetto - dimostrano l'assenza in capo all'imputata del dolo necessario ad integrare la fattispecie in contestazione.

L'imputata dunque non può che essere assolta dal delitto a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato.

P. Q. M.

Letto l'art. 530 c.p.p.

A s s o l v e

[REDACTED] dal delitto a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Motivazione in giorni novanta.

Roma, 23 Ottobre 2025

Il Giudice

[REDACTED]



FIRMATO E DEPOSITATO
il 19/01/2026 alle ore 14:46

[REDACTED]



DEPOSITATA IN DATA 19/01/2026
LA SENTENZA N 12113 DEL 23/10/2025

[REDACTED]
19/01/2026 15:48